



CONSORZIO BACINO IMBRIFERO  
MONTANO DELLA PROVINCIA DI  
GENOVA  
STATUTO

## INDICE

### CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEL CONSORZIO
- ART. 2 - SCOPO
- ART. 3 - SEDE
- ART. 4 - DURATA

### CAPO II: GOVERNO DEL CONSORZIO

- ART. 5 - ORGANI DEL CONSORZIO
- ART. 6 - ASSEMBLEA CONSORTILE
- ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO
- ART. 8 - PRESIDENTE
- ART. 9 - DURATA DELLA CARICA DELL'AMMINISTRAZIONE CONSORZIALE
- ART. 10 - DECADENZA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E SURROGAZIONE
- ART. 11 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA
- ART. 12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
- ART. 13 - VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

ART. 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

## **STATUTO DEL CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL BORMIDA IN PROVINCIA DI GENOVA**

Approvato con Delibera dell'Assemblea Consorziale n. 03 del 24.04.2012.

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **• Art. 1 - Costituzione e denominazione del Consorzio**

A' sensi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 1953 N° 959, concernente le "Norme modificative al T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici", approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, riguardanti l'economia montana, è costituito tra i Comuni di Genova, Campoligure, Ceranesi, Campomorone, Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto, Isola del Cantone, compresi a' sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 dicembre 1954 nel bacino Imbrifero Montano del Bormida, un Consorzio obbligatorio denominato "Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Bormida".

#### **• Art. 2 - Scopo**

Il Consorzio ha lo scopo di curare lo sviluppo del progresso economico e sociale delle popolazioni del bacino imbrifero e la realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza di altri enti impiegando all'uopo il fondo comune costituito dai proventi derivanti dal sopracanone imposto dalla succitata legge 27 dicembre 1953 n. 959 ai concessionari di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica nei bacini imbriferi montani, salva la facoltà di cui all'art. 3 della legge suddetta.

#### **• Art. 3 - Sede**

La sede del Consorzio è fissata nel Comune di Genova.

#### **• Art. 4 - Durata**

Il Consorzio avrà la durata per l'intero periodo in cui avrà efficacia la Legge 27 dicembre 1959 n. 959.

## **CAPO II - GOVERNO DEL CONSORZIO**

### **• Art. 5 - Organi del Consorzio**

Sono Organi del Consorzio l'Assemblea Consortile, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

### **• Art. 6 - Assemblea Consortile**

1. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo;
2. L'Assemblea Consortile è composta di n. 12 membri e cioè di un rappresentante per ogni Comune e di 4 rappresentanti per il Comune di Genova, eletti dai rispettivi Consigli Comunali, tra le persone aventi i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;
3. I componenti dell'Assemblea durano in carica cinque anni;
4. I componenti dell'Assemblea Consortile hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai Consiglieri Comunali.

### **• Art. 7 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto di n. 4 consiglieri effettivi, eletti dall'Assemblea Consortile nel proprio seno, a maggioranza assoluta, e dal Presidente;
2. La perdita della qualità di rappresentante consorziale comporta la decadenza da membro del Consiglio Direttivo. Il componente del Consiglio subentrante dura in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo stesso.

### **• Art. 8 - Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Consortile nel proprio seno, a maggioranza assoluta.

### **• Art. 9 - Durata della carica dell'Amministrazione Consorziale**

Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e i componenti dell'Assemblea Consorziale, salvo i casi di decadenza o dimissioni, durano in carica 5 anni.

### **• Art. 10 - Decadenza dei componenti del Consiglio Direttivo e surrogazione**

1. I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, decadono dall'ufficio. La decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo previa contestazione al Consigliere interessato, che ha diritto di manifestare le proprie ragioni entro dieci giorni dal ricevimento della stessa;
2. L'Assemblea Generale deve provvedere alle surrogazioni del Consigliere decaduto o in qualsiasi modo cessato alla prima adunanza successiva alla vacanza della carica.

### **• Art. 11 - Funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea Consorziale si riunisce 2 volte l'anno in sessioni ordinarie, da tenersi rispettivamente nei mesi di aprile e settembre;
2. L'Assemblea Consorziale può riunirsi straordinariamente, su richiesta del Presidente, o del Consiglio Direttivo, o su domanda di una terza parte dei Consiglieri);

3. la convocazione è fatta dal Presidente almeno 5 giorni prima dell'adunanza - salvo casi d'urgenza - con lettera, strumenti telematici o altro mezzo idoneo, a ciascun componente, indicando il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e gli oggetti da trattarsi;

4. alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio - o in caso di assenza o impedimento un suo sostituto - per la redazione del verbale.

#### • Art. 12 - Attribuzioni dell'Assemblea

Compete all'Assemblea Consorziale:

- a) approvare lo Statuto e i Regolamenti Consorziali e le loro modifiche;
- b) eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo;
- c) approvare i bilanci di previsione e i rendiconti;
- d) deliberare i programmi pluriennali d'investimento, l'elenco annuale dei lavori pubblici e i piani finanziari;
- e) approvare il piano di impegno e di distribuzione di energia elettrica, qualora ricorra il caso previsto dall'art. 3 della legge n. 959/1953 a disposizione del Consorzio;
- f) costituire o partecipare a Società di capitali;
- g) aderire a forme associative e accordi di programma con altri enti;
- h) eleggere il revisore dei conti;
- i) conferire le funzioni di Segretario del Consorzio e fissare il compenso per tale incarico.

#### • Art. 13 - Validità delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea Consorziale

1. L'Assemblea Consorziale può validamente deliberare qualora sia presente almeno la metà e, in seconda convocazione, qualora sia presente almeno un terzo dei propri membri, con arrotondamento all'unità superiore;

2. la seconda convocazione può aver luogo almeno un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione;

3. l'Assemblea è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente; la presidenza della prima adunanza sarà tenuta dal Rappresentante consortile più anziano tra i presenti;

4. nelle votazioni e nelle elezioni ogni rappresentante ha diritto ad un solo voto;

5. per la validità delle deliberazioni è prescritto il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

6. fungerà da Segretario il Segretario del Consorzio o in caso di assenza o impedimento un suo sostituto;

7. lo Statuto e le sue modifiche devono ottenere l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

#### • Art. 14 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si raduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta alla Presidenza, sottoscritta da almeno 2 consiglieri;

2. la convocazione è fatta dal Presidente almeno 5 giorni prima dell'adunanza - salvo casi d'urgenza - con lettera, strumenti telematici o altro mezzo idoneo, a ciascun componente, indicando il giorno, l'ora, il luogo della convocazione e gli oggetti da trattarsi;

3. le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei consiglieri; le deliberazioni vengono prese con votazione palese a maggioranza assoluta di voti;

4. alle adunanze partecipa il Segretario del Consorzio - o in caso di assenza o impedimento un suo sostituto - per la redazione del verbale.

## • Art. 15 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

1. Spetta al Consiglio Direttivo :

- a) predisporre il progetto del Bilancio di previsione e i rendiconti di ogni Esercizio finanziario;
- b) approvare i progetti per l'esecuzione delle opere e gli investimenti come da programma deliberato dalla Assemblea Consorziata e darvi esecuzione;
- c) deliberare l'assunzione di eventuali mutui o prestiti già previsti negli atti fondamentali della assemblea;
- d) nominare tecnici per la progettazione delle opere e per la direzione dei lavori;
- e) autorizzare il Presidente a stare e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
- f) deliberare intorno all'uso o meno della facoltà di avvalersi delle prestazioni di impiegati dei Comuni consortisti, previa intesa con l'Amministrazione interessata, stabilendo i compensi per detto personale e gli eventuali rimborsi all'Amministrazione, con le modalità e i limiti previsti dalla legge;
- g) deliberare intorno alle materie che, a' sensi delle disposizioni legislative vigenti sulle amministrazioni comunali, rientrano nella competenza propria della Giunta municipale del Comune consortista più popoloso o che siano alla Giunta municipale delegati;

2. il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto alla Assemblea Consorziata e che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dal presente statuto, del Presidente e del Segretario;

3. il Consiglio Direttivo adotta, sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero all'Assemblea consorziale quando l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza dell'Assemblea;

4. di queste deliberazioni il Consiglio Direttivo fa relazione all'Assemblea nella sua prima adunanza a fine di ottenere la ratifica.

## • Art. 16 - Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.

2. Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo, di cui apre e chiude le adunanze, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni;
- b) fissare l'ordine del giorno delle adunanze;
- c) eseguire tutte le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio e gli atti relativi al Consorzio;
- d) stipulare i contratti deliberati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- e) compiere tutti gli atti conservativi dei beni e dei diritti del Consorzio.

3. Il Presidente nomina, tra i membri del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente.

## • Art. 17 - Deliberazioni

Per quanto attiene alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, alla pubblicazione all'Albo pretorio, ai verbali delle sedute ecc., si applicano le disposizioni stabilite per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta del Comune consortista capoluogo di provincia

## **CAPO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

### **• Art. 18 - Segretario**

1. Le funzioni di Segretario del Consorzio sono conferite dalla Assemblea Consorziale previo consenso dell'Amministrazione interessata, al Segretario o ad altro impiegato del Comune in cui ha sede il Consorzio.

2. L'Assemblea determina anche i compensi da corrispondersi per l'espletamento di tale incarico, con le modalità e i limiti previsti dalla legge.

3. Spetta al Segretario :

- a) redigere i verbali delle sedute dell'Assemblea Consorziale e del Consiglio Direttivo;
- b) supportare il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Consorziale nello svolgimento delle loro attività;
- c) curare l'esatta gestione delle entrate e delle spese del Consorzio, nonché ordinare i pagamenti e le riscossioni quale Responsabile del Servizio Finanziario.

### **• Art. 19 - Servizio di cassa**

Il servizio di cassa del Consorzio verrà disimpegnato, previo accordi, con il Tesorierie del Comune di Genova.

### **• Art. 20 - Esercizio finanziario e contabilità**

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre;
2. per la predisposizione ed approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo, nonché per la gestione contabile, ove compatibile e non diversamente disciplinato dal regolamento di contabilità, si fa riferimento all'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

### **• Art. 21 - Revisore dei conti**

Il revisore dei conti, eletto dall'Assemblea, svolge i compiti e le funzioni assegnate dal regolamento di contabilità.

### **• Art. 22 - Liquidazione del Patrimonio**

In caso di cessazione del Consorzio, e sempreché la Legge non disponga diversamente, il patrimonio consorziale è ripartito tra i comuni consorzisti, salvi i diritti dei terzi, in base a deliberazione dell'Assemblea consortile.

### **• Art. 23 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di principio sugli Enti Locali;
2. salvo che la legge disponga diversamente, l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consorzio adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

